



**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**

CONTRATO DI ASSICURAZIONE DANNI AUTO

PROGRAMMA “VEICOLI TRAVELCAR”

Contro i danni agli Autoveicoli

Polizza collettiva n. 7 605 837

SET INFORMATIVO, ai sensi del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018,

contenente:

- **Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)**
- **Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)**
- **Condizioni di assicurazione, comprensive di Glossario**

v. 202102

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD, S.A., RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: Programma Veicoli Travelcar (Polizza Collettiva n.7 605 837)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i concessionari del Gruppo PSA contro i danni materiali ai loro veicoli.



Che cosa è assicurato?

Veicoli di marca del Gruppo PSA caricati sul sito web individuato da Travelcar adibiti a Demo o Courtesy

Garanzie di base :

- ✓ Furto,
- ✓ Incendio,
- ✓ Rottura Cristalli,
- ✓ Eventi naturali,
- ✓ Atti vandalici,
- ✓ Eventi socio-politici,
- ✓ Kasko.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Autoveicoli diversi da quelli caricati sul sito web individuato da Travelcar
- ✗ Qualsiasi altro veicolo, ad eccezione di quelli definiti Demo e Courtesy
- ✗ Veicoli immatricolati a favore dei clienti
- ✗ Veicoli commerciali il cui peso complessivo sia superiore ad 3,5 tonnellate
- ✗ Veicoli adibiti a trasporto pubblico.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni :

- 1 colpa grave, negligenza o comportamento doloso

Principali limiti :

- 1 Le garanzie possono essere soggette ai limiti e agli scoperti/franchigie indicati nel contratto.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i seguenti stati: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le eventuali modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Segnalare entro 5 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a vostra conoscenza a MACH1. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando e come devo pagare?

Il premio è versato in un'unica soluzione mediante bonifico bancario e non è frazionabile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalle ore 00:00 del giorno di comunicazione della messa in copertura del Veicolo e scadrà dalle ore 24:00 del giorno indicato dall'Assicurato o comunque quando il Veicolo sarà rimosso dal sito web. **In ogni caso si intenderanno risolte contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato.**

Il contratto non prevede tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Entrambe le Parti possono esercitare il diritto di recesso per sinistro.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans 775 652 126

MMA IARD S.A. con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans, N° 440 048 882

Sedi legali : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9

Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni.

Assicurazione Ramo Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles

**Prodotto: Programma Veicoli Travelcar
(Polizza Collettiva n. 7 605 837)**

Data di realizzazione: 17 febbraio 2021

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: contacts@covea-affinity.com.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA, iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris cedex 09.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA, iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris cedex 09.

Informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell'impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società **MMA IARD S.A.** il patrimonio netto è pari a 2.623.258.752,15 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.607.787.106,46 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.281.991.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.026.896.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 466%, ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 210%.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società **MMA IARD Assurances Mutuelles** il patrimonio netto è pari a 1.512.701.937,70 euro di cui per riserve 934.600.160,97 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.145.000.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 286.250.000 euro il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 1.990%, ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 475%.

Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato ?

La Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento degli Autoveicoli.

Le coperture assicurative sono: Furto, Incendio, Rottura cristalli, Eventi naturali, Atti vandalici, Eventi socio politici e Kasko.

Sono assicurabili i veicoli di marca del Gruppo PSA adibiti a Demo o Courtesy caricati sul sito web individuato da Travelcar.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
6. dolo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi;
7. colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, tranne che per la garanzia KASKO.

Oltre a quanto sopra previsto, la Società, limitatamente alla sole garanzia, KASKO non indennizza i danni:

8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
10. cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.



Ci sono limiti di copertura?

La Società effettua il pagamento dell'Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell'Assicurato:

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA	MASSIMALI
FURTO, INCENDIO, ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIO-POLITICI.	Franchigia di € 250,00 per sinistro	€ 40.000,00 per sinistro; € 300.000,00 per sinistro multiplo evento
EVENTI NATURALI	Franchigia di € 500,00 per sinistro	
ROTTURA CRISTALLI	Franchigia di € 250,00 per sinistro	€ 2.000,00
KASKO	Franchigia di € 750,00 per sinistro	€ 20.000,00 a primo rischio



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di Sinistro, occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH1 –Via Roberto Bracco 6 20159 MILANO (Numero dall'estero e da rete mobile +39 02/00620234; fax 02/89015828; email travelcar@mach-1.it) oppure tramite il sito web www.mach-1.it alla quale devono essere denunciati **tutti i danni al Veicolo assicurato** (questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30).

Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:

Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;

Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Veicolo o cambio di residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Assicurato le eventuali appendici contrattuali;

Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell'Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell'Assicurato. È opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 per avere le informazioni necessarie per ottenere l'indennizzo.

	Assistenza diretta/in convenzione: Non è prevista alcuna erogazione diretta di prestazioni da parte di reti convenzionale con la Società.
	Gestione da parte di altre imprese: Non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio corrisposto dall'Assicurato è comprensivo di imposta. Il premio è versato attraverso bonifico bancario in unica soluzione secondo le modalità concordate con la Contraente.
Rimborso	Non è prevista la possibilità di rimborsare il premio già versato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata della garanzia è stabilita all'inizio di ogni singola copertura come indicato dall'Assicurato e cessa dalle ore 24:00 del giorno indicato dall'Assicurato o comunque quando il Veicolo sarà rimosso dal sito web, senza tacito rinnovo né necessità di disdetta.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il presente contratto di Assicurazione prevede il diritto di ripensamento dell'Assicurato, da esercitarsi entro i 30 giorni dalla data di decorrenza della propria copertura. Il diritto si esercita inviando una lettera raccomandata AR a Centro Assistenza Clienti Mach 1, con sede in Via Vittor Pisani 13, 20124 Milano. Le coperture assicurative previste dalla presente polizza cesseranno dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della raccomandata.
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> - dalle ore 24:00 del giorno in cui il Veicolo sarà rimosso dal sito web. - l'Assicurazione cessa anticipatamente: <ul style="list-style-type: none"> a) In caso di vendita o consegna in conto vendita da parte dell'Assicurato del veicolo oggetto della copertura assicurativa; b) In caso di esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato o per demolizione del mezzo. - In caso di cessazione del rischio per perdita totale (furto, rapina), distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, l'Assicurato è tenuto darne immediata comunicazione al Contraente.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Concessionario del Gruppo PSA il cui interesse è protetto dall'assicurazione solo per i Veicoli Demo o Courtesy caricati sul sito web individuato da Travelcar.



Quali costi devo sostenere ?

- costi di intermediazione e di gestione La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 8,00% del premio lordo pagato dal cliente.
--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Se l'Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti:</p> <p>Centro Assistenza Mach1 Via Roberto Bracco 6, 20159 MILANO, Telefono +39 02/00620234 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 – fax +39 02/89015828 – email: reclami@mach-1.it, PEC: mach1@registerpec.it.</p> <p>Qualora il reclamante (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS – Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 Place de Budapest – 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.</p> <p>Per il modello da utilizzare per inoltrare i reclami, si rinvia al sito www.ivass.it.</p> <p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>oppure</p> <p>all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 Place de Budapest – 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (<i>indicare quando obbligatori</i>):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato. È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno.</p> <p>Risoluzioni delle liti transfrontalieri. Il Assicurato può presentare reclamo all'Ivass direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

GLOSSARIO

Art.1 – Condizioni relative al contratto.....	1
Art.2 – Veicoli assicurabili e decorrenza della garanzia.....	1
Art.3 – Garanzie disponibili.....	2
Art.4 – Valore assicurato.....	2
Art.5 – Danni esclusi.....	2
Art.6 – Scoperti, franchigie e massimali.....	2
Art.7 – A chi rivolgersi.....	3
Art.8 – Obblighi dell'assicurato.....	3
Art.9 – Determinazione dell'ammontare del danno.....	3
Art.10 – Procedura per la valutazione del danno – nomina dei periti.....	3
Art.11 – Pagamento dell'indennizzo.....	4
Art.12 – Recupero del veicolo rubato/relitto.....	4
Art.13 – Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro.....	4
Art.14 – Protezione dei dati personali.....	4

GLOSSARIO

(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di polizza verranno riportati con iniziali maiuscole)

Assicurato: Il Concessionario il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione ovvero la polizza collettiva n. 7 605 837 .

Concessionario: La persona fisica o giuridica che è autorizzata alla vendita di veicoli di marca del Gruppo PSA.

Contraente: Travelcar Italia S.r.l., Via Cino del Duca n. 5 – 201-2 - Milano, che stipula l'Assicurazione.

Danno totale: Il danno d'importo uguale o superiore al 80% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno previsto dal contratto: un evento dannoso per il quale la Società presta la garanzia assicurativa.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato. Laddove la franchigia è prestata nella forma relativa, si intendono coprire i danni, in misura integrale senza applicazione di franchigia, solo quando gli stessi superano l'ammontare della stessa franchigia relativa.

Furto: L'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al Veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva.

Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro.

Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l'errore di carburante.

Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incidente: l'evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Veicolo stesso.

Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Intermediario: Free2Move S.A.S con sede legale in Francia Rue de la Chaussée d'Antin – 75009 – Paris Cedex 9 ed autorizzata ad operare in Italia in libera prestazione di servizi (Iscrizione registro annesso tenuto da Ivass n. UE00010916), che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Limite di risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.

Parti: Il Contraente, l'Assicurato e la Società.

Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti da questa Nota Informativa e dalle Condizioni di Assicurazione emessi in applicazione alla polizza collettiva n. 7 605 837 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Fascicolo Informativo.

Premio: La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

Proprietario del Veicolo: L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia

Relitto: Il Veicolo con danni pari o superiori al 80% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.

Residenza: Il luogo in cui il proprietario del Veicolo o l'Assicurato ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.

Scoperto: La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

Valore Assicurato: Il valore riportato in fattura relativo al Veicolo compresi gli accessori/optional documentati in fattura. Trascorsi sei mesi dalla decorrenza delle coperture assicurative, si applica il valore riportato in Eurotax di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore.

Veicolo/Autoveicolo: Mezzo meccanico di trasporto con targa italiana, azionato a motore, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante dell'Autoveicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

Veicolo Assicurato: Veicolo Demo o Courtesy di un Concessionario caricato sul sito web individuato dalla Contraente.

Veicolo Courtesy : Veicoli forniti ai clienti per un determinato periodo.

Veicolo Demo: Veicolo nuovo il cui peso complessivo sia inferiore ad 3,5 tonnellate, destinato per una durata di 3 mesi minimo ed un anno massimo alla dimostrazione, vale a dire utilizzato dai i Concessionari nel contesto delle operazioni di presentazione, di prova e di vendita alla loro clientela o dei potenziali clienti.

PROGRAMMA VEICOLI TRAVELCAR

ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE polizza collettiva n. 7 605 837

Condizioni relative al contratto e al Veicolo assicurato

1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- a. **La legge applicabile al contratto** è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
- b. **I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni** a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
- c. **Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta.** La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e nell'interesse dei singoli Concessionari del Gruppo PSA che vi aderiscano.
- d. **L'assicurazione è valide per i seguenti stati: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.**
- e. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- f. **Pagamento del premio.** Il premio, corrisposto in un'unica soluzione è versato alla Società a mezzo bonifico bancario ai fini dell'attivazione delle coperture assicurative secondo le modalità concordate con la Contraente.
- g. **Durata del contratto.** Le garanzie decorrono dalle ore 00:00 del giorno di comunicazione della messa in copertura dei Veicoli e scadranno dalle ore 24:00 del giorno indicato dall'Assicurato o comunque quando il Veicolo sarà rimosso dal sito web. L'anno assicurativo viene calcolato su 360 giorni.
- h. **Recesso dal contratto.** Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata da inviarsi al Centro Assistenza Clienti Mach 1 con preavviso di 30 giorni. Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Centro Assistenza Clienti Mach 1 entro 30 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. Essendo una polizza a libro matricola, l'Assicurato versa il premio effettivamente dovuto per il periodo di copertura. Pertanto nei casi sopra riportati non è previsto il rimborso del premio.
- i. **Cessazione dell'Assicurazione.** La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi: vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato. **In ogni caso la polizza si risolve contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato.**

E' necessario:

- informare dell'evento la Società con comunicazione scritta
- consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo). Le relative esclusioni decorrono dalle ore 24:00 del giorno della consegna di tale documentazione.

Qualunque causa di risoluzione anticipata delle singole coperture non dà diritto a rimborso di premio.

- j. **Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della garanzia, ovvero oneri a carico del Contraente, sono evidenziate in grassetto.**
- k. **Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge,** presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
- l. **Clausola di delega.** L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A.:	99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles:	0,1%

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Sono assicurabili i veicoli di marca del Gruppo PSA adibiti a Demo o Courtesy caricati sul sito web individuato da Travelcar.

Sono esclusi i veicoli commerciali il cui peso complessivo sia superiore ad 3,5 tonnellate, i veicoli adibiti a trasporto pubblico.

La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno di comunicazione della messa in copertura dei Veicoli Assicurati e cesserà dalle ore 24:00 del giorno indicato dall'Assicurato o comunque quando il Veicolo sarà rimosso dal sito web.

Garanzie disponibili e programmi

3. GARANZIE DISPONIBILI

Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o il danneggiamento del Veicolo, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di polizza **così definite**:

GARANZIE

a - FURTO/INCENDIO

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo o parte di esso in caso di furto o rapina. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave.

La Società indennizza altresì i danni subiti dal veicolo in caso di incendio, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel serbatoio, destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.

b - ROTTURA CRISTALLI

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato dei danni relativi ai cristalli (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente per la loro sostituzione o riparazione.

c - EVENTI NATURALI - ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIO POLITICI

La Società indennizza l'Assicurato in caso di danni al veicolo conseguenti a bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve. **Sono esclusi i danni al veicolo conseguenti a terremoto.**

La Società indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo in conseguenza di atti vandalici e atti dolosi in genere intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

d - KASKO

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

4. VALORE ASSICURATO

Il Valore assicurato è pari al prezzo indicato in fattura. Trascorsi sei mesi dalla decorrenza delle coperture assicurative, si applica il valore riportato in Eurotax di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore.

Il valore da considerare come assicurato, sia per il Veicolo sia per gli accessori si intende IVA esclusa.

Il massimo valore assicurabile per ogni Veicolo è di € 40.000,00.

Esclusioni e limitazioni

5. DANNI ESCLUSI

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
6. dolo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi;
7. colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, tranne che per la garanzia KASKO.

Oltre a quanto sopra previsto, la Società, limitatamente alla sole garanzia, KASKO non indennizza i danni:

8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
10. cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

6. SCOPERTI, FRANCHIGIE e MASSIMALI

La Società effettua il pagamento dell'Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell'Assicurato:

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA	MASSIMALI
FURTO, INCENDIO, ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIO-POLITICI	Franchigia di € 250,00 per sinistro	€ 40.000,00 per sinistro; € 300.000,00 per sinistro evento multiplo
EVENTI NATURALI	Franchigia di € 500,00 per sinistro	
ROTTURA CRISTALLI	Franchigia di € 250,00 per sinistro	€ 2.000,00
KASKO	Franchigia di € 750,00 per sinistro	€ 20.000,00 a primo rischio

In caso di Sinistro

7. A CHI RIVOLGERSI

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH1 –Via Roberto Bracco 6 20159 MILANO (Numero dall'estero e da rete mobile +39 02/00620234; fax 02/89015828; email travelcar@mach-1.it) oppure tramite il sito web www.mach-1.it alla quale devono essere denunciati **tutti i danni al Veicolo assicurato** (questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30).

Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:

Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;

Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Veicolo o cambio di residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Assicurato le eventuali appendici contrattuali;

Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell'Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell'Assicurato. Va ricordato che la polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

8. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve:

- A. **presentare – soltanto in caso di danno da furto, incendio o atto vandalico – denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente (Carabinieri, Polizia, ecc.)** indicando che il veicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
- B. **chiamare il Centro Assistenza Clienti (dall'estero e da rete mobile +39 02/00624516), fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine, in caso di danno totale, inviare entro 2 giorni dalla denuncia telefonica quanto segue:**
 1. **originale della denuncia** effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
 2. **copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;**
 3. **se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via;**
 4. **tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo;**
 5. **copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;**
 6. **relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo.**

L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.

Nel caso di danno parziale l'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

Calcolo dell'Indennizzo

9. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

A DANNO TOTALE

È equiparato a danno totale il caso in cui l'ammontare del danno superi l'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Resta inteso che l'indennizzo da liquidare ai sensi di polizza viene calcolato sulla base del valore di cui all'art. 4 decurtato della franchigia di cui all'art. 6.

B DANNO PARZIALE

Qualora il Veicolo abbia subito precedenti sinistri, la Società per quantificare correttamente il danno potrà chiedere all'Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.

Le spese di smontaggio e montaggio occasionate dal sinistro sono a carico della Società se nella parte smontata si riscontrano danni indennizzabili. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.

Resta inteso che l'indennizzo da liquidare ai sensi di polizza viene calcolato sulla base del valore di cui all'art. 4 decurtato della franchigia di cui all'art. 6.

10. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO – NOMINA DEI PERITI

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

11. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

A DANNO TOTALE

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione richiesta. In caso di furto totale senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo avverrà a condizione che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.

B DANNO PARZIALE

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.).

12. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO/ RELITTO

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

Nel caso in cui l'Assicurato non cedesse il Relitto alla Società, la liquidazione verrà effettuata decurtando dall'importo indennizzabile il valore del Relitto quantificato dalla Società.

13. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

L'Assicurato non potrà far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.

14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- **A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?**

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

- **Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?**

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

- **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

- **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano

Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.

- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo "protectiondesdonnees@groupe-mma.fr".

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.